



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VI - n. 1-2011**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**11**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VI - n. 1-2011  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Il testo del Sani evidenzia che il filone della storia dell'educazione risulta particolarmente fruttuoso per cogliere la ramificazione della presenza religiosa in aree geografiche omogenee, aiutando a comprendere gli sviluppi di un apostolato che andò ben al di là del tentativo di "riconquista cattolica" di una società, la quale, nel corso del tempo, si andava progressivamente emancipando dagli stretti steccati di una *societas christiana* avviata al tramonto.

**Ulderico Parente**

Raffaele Santoro, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico*, Giappichelli Torino 2010, pp. 232.

Raffaele Santoro si misura con un tema del diritto ecclesiastico matrimoniale tra i più controversi, al punto che in materia, a tutt'oggi, l'attuazione normativa dei principi introdotti nell'Accordo di Villa Madama del 1984 risulta incompleta *ex parte Ecclesiae* e assente sul versante statale.

Il percorso di ricerca prende le mosse da questi principi, analizzandoli immediatamente nel contesto delle esigenze proprie di una società multireligiosa, nella quale la contrazione del matrimonio in una determinata forma religiosa risponde più all'"esigenza di appartenenza" che al "desiderio di credere" (p. 15), mentre il riconoscimento civile della celebrazione religiosa rende concreto l'esercizio di un fondamentale aspetto della libertà religiosa.

Di più, l'attenzione alle esigenze del pluralismo confessionale diventa, nell'analisi del Santoro, il motivo trainante per l'ermeneutica dell'art. 8 del Concordato revisionato e finanche di alcune disposizioni canoniche. Si sostiene, così, che il *Codex* del 1983 distingue tra il matrimonio sacramento e il matrimonio canonico, nozione quest'ultima più ampia perché comprenderebbe anche le unioni

coniugali connotate da *disparitas cultus*, le quali non avrebbero quella natura sacramentale, riservata in via esclusiva ai matrimoni celebrati tra battezzati.

Sempre in virtù del parametro del pluralismo religioso, Raffaele Santoro si interroga sulla particolare declinazione del principio di uguaglianza in materia matrimoniale, laddove è pacifico che la celebrazione del matrimonio con un determinato rito rappresenti una delle espressioni fondamentali di appartenenza confessionale. Una considerazione dalla quale ne discende che "la predisposizione di una regolamentazione non omogenea dell'istituto matrimoniale, espressiva di un sistema normativo declinato in chiave pluralista, non si traduce *eo ipso* in una violazione del divieto di discriminazione per motivi religiosi" (p. 50).

L'elemento unificante è offerto dalla trascrizione, della quale il Santoro sottolinea marcatamente la piena autonomia rispetto all'atto della celebrazione del matrimonio religioso. A ciò sarebbe funzionale l'istituto delle pubblicazioni, che rende più autonoma, rispetto alla stessa celebrazione, la volontà degli effetti civili. Di conseguenza, lo stesso nulla osta, rilasciato dall'ufficiale di stato civile, non incide sulla celebrazione del matrimonio, ma solo sulla sua scrivibilità.

Un particolare rilievo assume il rilascio del nulla osta nell'evenienza di nubendi provenienti da Paesi islamici, in relazione ai quali l'Autore evidenzia le problematiche nascenti dalla mancata concessione del nulla osta, da parte delle autorità dello Stato di provenienza, alla donna musulmana, che intenda sposare un uomo non musulmano.

Ampia è la trattazione riservata agli impedimenti alla trascrizione, alla derogabilità o meno degli stessi, e, anche in questo secondo caso, alla condizione per poter successivamente procedere, in specifiche ipotesi, alla eventuale trascrizione tardiva. Il testo tende a sottolineare le prerogative statuali, già durante la

vigenza del Concordato lateranense, nel determinare unilateralmente ulteriori cause di intrascrivibilità rispetto a quelle direttamente o indirettamente concordate.

L'autonomia della trascrizione e la volontarietà degli effetti civili, principi già rimarcati nei primi due capitoli, vengono ripresi dal Santoro, quando passa a trattare specificamente della trascrizione tardiva, che ne rappresenta, nella sua disciplina, l'applicazione più ampia e palese. In particolare, la regolamentazione neoconcordataria della trascrizione tardiva viene collocata nel procedimento di transizione che tende a sancire progressivamente "il primato della dimensione individuale ... attenuando la preminente dimensione sociale che ammantava l'istituto matrimoniale" (p. 121).

Gli interessi "pubblici" coinvolti dal vincolo coniugale mantengono, invece, la loro estensione nell'ordinamento canonico, laddove "l'esercizio della libertà matrimoniale è circoscritto alla sola scelta di vita (can. 219 *c.j.c.*), fermo restando il dovere per il battezzato di celebrare il matrimonio unicamente nella forma canonica (can. 1108 § 1 *c.j.c.*) e di trascriverlo agli effetti civili" (p. 139). Di conseguenza, anche nel nuovo Concordato, la possibilità di celebrare il matrimonio religioso rimandando la trascrizione è subordinata alla licenza dell'Ordinario.

Sotto un diverso profilo, proprio la subordinazione della richiesta della trascrizione tardiva alla volontà delle parti, sancita dagli Accordi di Villa Madama, renderebbe possibile, secondo Raffaele Santoro, la tardiva acquisizione di effetti civili per il matrimonio canonico segreto, pur in assenza delle pubblicazioni e della sottoscrizione dell'atto matrimoniale in doppio originale.

La prospettiva del pluralismo confessionale, nella quale fin dalle premesse il Santoro iscrive il suo lavoro, apre la strada a utilizzazioni innovative della trascrizione tardiva del matrimonio cano-

nico. Sulla falsariga di quel che la Conferenza episcopale italiana raccomanda nel documento su "I matrimoni tra cattolici e mussulmani in Italia" del 2005, l'Autore osserva come "tanto nel caso in cui sia un uomo cattolico a sposare una donna musulmana, dato il divieto per quest'ultima di sposare un non musulmano, quanto nel caso in cui sia la donna cattolica a sposare un musulmano, in ragione dell'autorità riconosciuta al marito dal diritto islamico, possono sorgere molteplici problematiche di ordine culturale e religioso, ma anche conseguenze giuridiche, tali da giustificare la celebrazione di un matrimonio canonico privo di rilevanza civile" (p. 148). A ciò si aggiungano le difficoltà, che potrebbero provenire al coniuge cattolico dalla sottoposizione, diretta o indiretta, a norme confessionali islamiche, nell'ipotesi in cui il rapporto matrimoniale si svolga prevalentemente nel Paese di origine del coniuge mussulmano.

Di estremo interesse è la parte conclusiva del terzo capitolo, laddove Raffaele Santoro, attraverso accenni sintetici alle problematiche connesse all'invalidità della trascrizione, al matrimonio putativo e alla "famiglia di fatto", da una parte sottolinea ancora una volta l'autonomia tra celebrazione e trascrizione del matrimonio, dall'altra osserva acutamente come effetti giuridici civili sempre più rilevanti discendano dal matrimonio celebrato solo religiosamente, a prescindere dalla sua trascrizione.

La monografia si chiude con una decisa presa di posizione dell'Autore in favore dell'ammissibilità della trascrizione *post mortem* del matrimonio canonico, quando il consenso alla trascrizione da parte del coniuge deceduto sia stata espressa in modo inequivocabile in una forma giuridica adeguata e, *in primis*, all'interno di un testamento.

Il lavoro di Raffaele Santoro costituisce un utilissimo aggiornamento delle problematiche connesse alla trascrizione tardiva del matrimonio canonico e non

manca di segnalare le nuove funzioni che l'istituto potrebbe svolgere nell'ambito del pluralismo religioso. I numerosi spunti di riflessione, forniti dal volume, non mancheranno di provocare ulteriori approfondimenti dottrinali.

**Antonio Guarino**

Lorenzo Sinisi, *Oltre il Corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2009, pp. 430.

Il volume di Lorenzo Sinisi è un'interessante indagine su temi poco esplorati dalla canonistica, relativi alle iniziative manualistiche del periodo compreso tra il completamento del *Corpus iuris canonici* e l'emanazione del Codice di diritto canonico del 1917.

L'analisi è soprattutto focalizzata sul Cinquecento che fu per la Chiesa un secolo ricco di profonde trasformazioni istituzionali e giuridiche. All'interno di un contesto molto articolato e complesso, presero vita diverse iniziative volte a dare una sistemazione sintetica allo *ius canonicum*, tra cui quella del "giurista perugino Giovanni Paolo Lancellotti che, più o meno nello stesso periodo in cui si apriva a Trento il Concilio che avrebbe dovuto al contempo contrastare la lacerazione operata dall'eresia protestante e mettere in atto una non più differibile riforma interna della Chiesa, aveva avvertito l'importanza della prima lacuna sopra indicata in relazione alla didattica del tempo contraddistinta dall'assenza di un manuale volto alla spiegazione degli elementi essenziali del diritto canonico; tale lacuna era ancora più grave a fronte di un cambiamento significativo registratosi in quel periodo negli ordinamenti didattici della maggior parte degli Studi universitari (sia *citra* che *ultramontani*) in cui, non a caso, era stato progressivamente ristretto a favore del diritto secolare lo

spazio accordato al diritto della Chiesa nei *curricula* universitari che dovevano portare alla laurea *in utroque iure*" (pp. 15-16).

Con il primo capitolo, l'A. entra subito *in medias res* e descrive la vicenda della preparazione e pubblicazione del manuale del Lancellotti. La fase di gestazione delle *Institutiones iuris canonici* fu piuttosto lunga, anche per lo sforzo coltivato per diversi anni dall'autore di ricevere un ufficiale riconoscimento da parte della Sede Apostolica. Sforzo che lo portò per diverso tempo a Roma, vicino agli ambienti di Curia, ma che non sortì l'esito sperato. Sicché la sua opera rimase di tipo privato, così come lo fu il coevo manuale di Marco Antonio Cucchi. Entrambe le iniziative, peraltro, ebbero un notevole successo nel mercato librario, poiché, all'epoca, era particolarmente avvertita "la necessità di testi più maneggevoli sui quali basare la didattica elementare e non deve stupire che tale esigenza fosse particolarmente sentita in ambito canonistico dove, stante la mancanza di un testo classico autorevole di riferimento quali le *Institutiones* di Giustiniano, la crescente quantità di norme pontificie rendeva sempre più difficile raggiungere una conoscenza sufficiente degli elementi fondamentali del diritto" (p. 35). E, del resto, proprio nel proemio del suo manuale, era lo stesso Lancellotti a segnalare ai lettori le motivazioni che lo avevano indotto a un'opera tanto impegnativa.

L'A. descrive in modo capillare la strutturazione dell'opera del giurista perugino, ponendo in evidenza come essa rispondesse a un sistema originale, "che, frutto di contaminazione fra lo schema gaiano-giustiniano e quello delle classiche collezioni di decretali escogitato verso la fine del XII secolo dal prelado pavese Bernardo Balbi, era destinato ad avere un notevole successo negli anni a venire" (p. 47).

In effetti, il manuale di Lancellotti, che, secondo la ricostruzione dell'A.,